

RAPPORTO
della Commissione Speciale del Gran Consiglio
per l'esame dell'iniziativa popolare in materia elettorale

(del 25 gennaio 1951)

La Commissione speciale ha esaminato l'iniziativa popolare proposta dalla gioventù socialista e conservatrice in data 8 settembre 1950, intesa a modificare alcune disposizioni della legge concernente la nomina del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, aderendo alle conclusioni contenute nel chiaro rapporto presentato, al riguardo, dal Consiglio di Stato.

Parecchi sono gli articoli che sembrano allontanarsi dalle precise disposizioni costituzionali contenute nell'art. 34.

La Vs. Commissione ha soprattutto posto attenzione ai disposti modificanti l'art. 13 della legge, nei quali più evidente appare la collisione con la norma costituzionale.

Infatti l'art. 13 proposto dall'iniziativa popolare afferma che «ogni scheda conta per il gruppo cui è intestata per tanti suffragi quanti sono i candidati».

E' indubbio che la disposizione di cui sopra quando parla di candidati intende quelli proposti e figuranti sulle liste stesse, e non quelli da eleggere: l'art. 28 modificato recita, infatti, che «per la nomina del Consiglio di Stato il quoziente elettorale è costituito dalla somma di tutti i voti ottenuti dai singoli gruppi nelle persone dei loro candidati, diviso per cinque.

Ciò posto, appare manifesto, in base ai calcoli contenuti nel rapporto del Consiglio di Stato, che se la lista di un gruppo contiene un numero di candidati che non corrisponde al numero dei candidati da eleggere non è più possibile l'applicazione, per questa lista, del sistema proporzionale stabilito dalla Costituzione.

Pur consentendo coi motivi proposti che hanno indotto i promotori a presentare la riforma legislativa la Vs. Commissione deve convenire che il testo proposto dall'iniziativa presenta norme non conformi alla Costituzione.

Consente inoltre la Vs. Commissione col Consiglio di Stato nel ritenere che si debbano respingere, senza sottoporli a voto popolare, quei progetti il cui contenuto fosse contrario alla norma costituzionale.

I chiari richiami di dottrina e giurisprudenza contenuti nel rapporto governativo ci dispensano da un'ulteriore disamina del problema. Se la Commissione deve convenire nella irricevibilità dell'iniziativa è però unanime nel condividere i motivi che hanno indotto i promotori a presentare la riforma delle leggi elettorali, ritenendo inoltre che le stesse leggi potranno essere modificate con successo solo sottoponendo al Gran Consiglio ed al popolo — nella qual cosa consente in via di massima il Consiglio di Stato — la riforma dell'art. 34 della Costituzione, in modo da uniformare il testo concernente il Consiglio di Stato e quello concernente il Gran Consiglio.

Ciò posto la Vostra Commissione Vi propone di non voler dar seguito alla iniziativa.

Per la Commissione speciale:

Olgiati, relatore

Borella F. — Pedimina — Pellegrini P.

— Riva — Sarina — Verda A.

INIZIATIVA POPOLARE
per la modificazione della legge sulle nomine politiche

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
esaminato il disegno di riforma legislativa proposto in via di iniziativa popolare l'8 settembre 1950;
visto il rapporto della Commissione speciale,

decreta:

Art. 1. — L'iniziativa proposta in data 8 settembre 1950 per la modificazione di alcuni articoli della legge cantonale sulle nomine politiche è dichiarata incompatibile con la Costituzione cantonale.

Alla iniziativa non è dato il seguito previsto dalla legge.

Art. 2. — Il presente decreto è pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone.
